

Collegato fiscale 2018: disposizioni di interesse per il Terzo settore

La Legge 4/12/2017 n.172 di conversione del DL 148/2017, noto come collegato fiscale 2018, alla cui lettura integrale si rinvia, esamina i seguenti aspetti di potenziale interesse per le organizzazioni senza scopo di lucro. Su alcuni di essi ci siamo già soffermati con precedenti comunicazioni a cui si rinvia:

-l'estensione dello **split payment** a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione. Sul tema dello split ci siamo da ultimo soffermati con la nostra circolare n. 74 del 04/12/2017;

-la liberalizzazione in materia di **diritto d'autore**, su cui ci siamo già soffermati nella nostra circolare n. 70 del 2/11/2017

-il tema della **responsabilità** degli insegnanti rispetto all'uscita da scuola di **minori di 14 anni**, tema sollevato dall'ordinanza della Corte di Cassazione del 19/9/2017 che abbiamo esaminato nella nostra circolare n. 66 del 30/10/2017;

-novità in materia di **5xmille** con l'ingresso, tra i soggetti beneficiari, degli enti gestori delle aree protette, come avevamo anticipato nella nostra circolare n. 77 del 04/12/2017;

altre troveranno trattamento nella presente comunicazione:

-alcune disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **Spesometro**);

-gli **incentivi agli investimenti pubblicitari** e in materia di audiovisivi che, grazie agli emendamenti apportati in sede di conversione del Decreto, possono interessare anche gli enti non commerciali;

-alcune "semplificazioni" rispetto alla tenuta dei **registri IVA**

altre troveranno collocazione in specifiche comunicazioni:

-disposizioni sanatorie rispetto alla Riforma del Terzo Settore in tema di agevolazioni fiscali per chi effettua **erogazioni liberali**;

-disposizioni sanatorie rispetto alla Riforma del Terzo Settore in tema di **gestione del periodo transitorio** rispetto all'entrata in vigore.

Lo spesometro (art.1-ter).

La disposizione introduce i seguenti elementi di novità:

1)sono stati fatti degli errori nelle comunicazioni relative al primo semestre 2017? Niente sanzione (quantificata in 2 euro per ogni fattura errata con un massimo di 1.000 euro per ogni trimestre) se i dati corretti sono trasmessi entro il 28 febbraio 2018;

2)ogni quanto inviare lo spesometro? Dal 2018 lo spesometro, di base, scade ad ogni trimestre; è però possibile scegliere di inviarlo 2 volte l'anno con cadenza semestrale;

3)quali dati trasmettere? Il provvedimento prevede una semplificazione in ordine ai dati da comunicare limitandoli a:

- partita Iva dei soggetti coinvolti nell'operazione - o codice fiscale per i soggetti privati consumatori
- data e numero della fattura;
- base imponibile, aliquota, imposta.
- nonché tipologia di operazione laddove non sia stata indicata l'imposta in fattura.

Viene poi reintrodotta la possibilità di trasmissione dei dati delle fatture riepilogative per fatture attive e passive di importo inferiore a 300 euro, comunicando i dati del documento riepilogativo (data e numero del documento, ammontare complessivo delle operazioni e dell'Iva distinto per aliquota) in luogo dei dati delle singole fatture.

Le modalità attuative della nuova disciplina saranno comunque stabilite con un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (art. 4).

La disposizione era stata introdotta dal Decreto Fiscale 2017 (D.L. 50/2017) e nella sua prima formulazione, introduceva, a partire dal 2018, il credito d'imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità effettuati sulla stampa e sulle emittenti televisive/radiofoniche, per gli investimenti effettuati tra il 24/06/2017 e fino al 31/12/2017.

Il Collegato fiscale 2018 estende tali agevolazioni da un lato ricomprendendo anche gli investimenti effettuati sulla stampa on-line e dall'altro estendendo i potenziali beneficiari anche agli enti non commerciali.

Il credito d'imposta riconosciuto corrisponde al 75% (o al 90% in caso di micro imprese, PMI e startup innovative) del valore incrementale degli investimenti effettuati rispetto al periodo 24/06/2017 – 31/12/2017. Si intendono investimenti incrementali quelli superiori all'1% di quanto effettuato nell'anno precedente.

Sul tema degli investimenti pubblicitari da parte di organizzazioni senza scopo di lucro appare opportuno evidenziare i seguenti aspetti:

1)l'Agenzia delle Entrate può contestare la genuinità della natura associativa qualora ritenga che il sodalizio utilizzi modalità di comunicazione prettamente commerciali, ossia tese ad incrementare i propri ricavi e non finalizzate invece a sensibilizzare la collettività rispetto alla propria mission o ad allargare la base associativa. Si evidenzia che nella Relazione illustrativa al Codice del Terzo settore è stato chiarito che *“il mero utilizzo di strumenti specifici di diffusione rivolti per loro natura ad un pubblico indistinto (...) non comporta di per sé la perdita del beneficio (fiscale), salvo ovviamente la dimostrazione delle finalità commerciali nell'utilizzo dei predetti strumenti”*;

2)gli oneri pubblicitari delle campagne relative al cinque per mille non possono essere imputati alla sua rendicontazione.

Tenuta registri IVA in modalità elettronica (art. 19-octies, c.6).

In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 4-ter del D.L. 357/94 è considerata regolare la conservazione dei soli registri IVA (acquisti e vendite) in formato elettronico che potranno essere trascritti su supporti cartacei in sede di accesso, ispezione o verifica.

Arsea Comunica n. 79 del 27/12/2017

Lo Staff di Arsea